

IL RISARCIMENTO DI UN DANNO AL CONVIVENTE

Gentile avvocato,

Le scrivo per disperazione in quanto da circa due mesi sono rimasta sola perché il mio compagno, con il quale convivevo da parecchi anni, è morto improvvisamente in un grave sinistro stradale. Ancora non so farmene una ragione ma sto comunque cercando di reagire.

Un mio parente mi ha detto che posso chiedere un risarcimento ai responsabili del sinistro ma io ho dei grossi dubbi perché io ed il mio compagno non eravamo sposati e lui era separato dalla moglie con due figli.

Ho qualche possibilità?

Lara S.

Cara Lara,

il diritto al risarcimento del danno da sinistro stradale è materia assai vasta ed in continua evoluzione, anche nel nostro paese, come nel resto del mondo.

L'incremento costante dei gravi casi di incidenti, anche mortali, ha così portato gli studiosi del diritto a creare nuove voci di danno risarcibili che spesso vengono anche riconosciute dai giudici dei Tribunali e/o delle Corti superiori.

Peraltro, qualsiasi azione per il risarcimento del danno e nel caso specifico, quello da sinistro stradale, involge preliminarmente l'accertamento delle modalità di accadimento dello stesso, per verificare se chi vi ha perso la vita o chi ha subito lesioni in conseguenza dello stesso, ne sia stato autore, "concausa", ovvero solo vittima. Il rilievo di cui sopra non è di poco conto

ove si ponga mente al fatto che il successivo risarcimento del danno, verrà versato alla parte (se sopravvissuta) e/o ai suoi eredi o aventi causa nella percentuale pari alla colpa del danneggiato o del “*de cuius*” nell’accadimento del sinistro. Ciò significa, per esempio, che se nell’esame del comportamento stradale del suo compagno lo stesso venisse riconosciuto esente da qualsiasi colpa nella verifica dello stesso, gli eredi e/o gli aventi causa avranno diritto al 100% delle voci di risarcimento. Il pagamento del dovuto verrà invece diminuito proporzionalmente alla percentuale di colpa che venisse accertata in capo allo stesso nel corso del procedimento civile che occorrerà instaurare avanti il Tribunale competente. Quanto alla legittimazione attiva ovvero alla possibilità che un convivente more uxorio possa richiedere ed ottenere il risarcimento del danno per la morte del compagno, posso rassicurarla sul fatto che la giurisprudenza italiana ha ormai riconosciuto da tempo tale diritto, purché venga provato con l’accertamento in giudizio che vi fosse una effettiva e prolungata condivisione della esistenza: sia in termini di coabitazione, sia in termini di assistenza reciproca morale e materiale.

Per quanto concerne le voci di danno risarcibili, oltre al danno morale in senso stretto, cioè al dolore per la perdita del compagno, se verrà da Lei dimostrato che tale perdita ha comportato per esempio: stati di ansia e depressione, nonché uno stravolgimento delle sue abitudini di vita quotidiane, o della sua personalità o delle sue relazioni interpersonali, vi è qualche possibilità di ottenere anche un ulteriore risarcimento del danno c.d. esistenziale e/o biologico.

Inoltre, mentre il danno morale e biologico seguiranno, per la determinazione del “*quantum*” dei rigidi parametri tabellari, il danno c.d. esistenziale è correntemente liquidato dai giudici in via equitativa e ciò

significa che la sua quantificazione è subordinata al libero apprezzamento del giudicante.

Da ultimo intendo precisare che il suo risarcimento concorrerà con quello della moglie separata che potrà anch'essa, quale erede, ottenere un risarcimento sia per sé che, nel caso di figli minori, anche in qualità di genitore esercente la potestà sugli stessi.